



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(AGGIORNATO ALLE MISURE ANTI COVID-19)

(Ai sensi del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, e del il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed in particolare gli artt. 412, 413 e 414-- Legge 71/2017)

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del giorno 7.10.2020

L'II.SS. “Don Michele Arena” di Sciacca, luogo di istruzione e di formazione, tende continuamente, con disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, ad aggiornare i processi formativi nella relazione educativa, nella motivazione e nel significato. Essa, puntando all’orientamento, mirando all’arricchimento della capacità di contributo partecipativo ai valori della cultura e della civiltà, è impegnata a promuovere l’educazione integrale della persona basandosi sulle effettive capacità di ciascuno.

Nella scuola della relazione educativa i rapporti interpersonali sereni, il rispetto reciproco, il comprendere facilmente che il bene dell’Altro, in fondo, è anche la realizzazione del nostro, dirigono ovviamente verso un processo di insegnamento-apprendimento qualitativamente migliore.

Salvaguardare questo processo significa anche e soprattutto tenere in alta considerazione il diritto di ciascuno a studiare in un clima positivo in cui sia garantita la certezza delle regole, ma significa anche, necessariamente, che ciascuno acquisisca una capacità responsabile di sentire che tali regole vanno rispettate. L'II.SS. “Don Michele Arena”, con il presente regolamento disciplina i vari momenti della vita scolastica per un percorso formativo sereno che tenda verso sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Dialogo educativo

Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno, secondo le personali capacità, attitudini e inclinazioni, alla propria crescita umana e culturale.

Articolo 2 – Partecipazione e responsabilizzazione

Agli alunni spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento e il diritto di essere sostenuti, da parte degli insegnanti, alla partecipazione e alla responsabilizzazione.

Articolo 3 – Azione educativa

Gli alunni hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni e rispettoso della loro libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L'azione educativa tende a valorizzare le capacità individuali e l'autonomia operativa, e persegue obiettivi culturali e formativi mirati all'acquisizione e all'evoluzione delle conoscenze, nonché all'orientamento nelle scelte future e nell'inserimento nella vita attiva.

NORME COMPORTAMENTALI

Articolo 4 – Norme di comportamento

Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti ed ordinati nella persona e nelle cose, provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento delle lezioni. Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio, dopo esservi entrati ad eccezione di quei casi particolari disciplinati nel Regolamento di Istituto. Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle persone e dell'ambiente nei suoi spazi interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico determinerà l'ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 5 – Uso di laboratori e aule speciali

L'accesso e l'uso dei laboratori e delle aule speciali sono disciplinati da specifiche normative interne cui si rimanda.

Articolo 6 - Frequenza scolastica

La frequenza scolastica è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è tenuto ad evitare assenze che non siano strettamente necessarie. I genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli: per iscritto, tramite apposito libretto che deve essere mostrato dall'alunno al docente in servizio nella classe alla prima ora di lezione.

Se le assenze raggiungono i cinque giorni consecutivi (comprensivi, eventualmente, anche di giorni di vacanza), è indispensabile, in caso di malattia, il certificato medico o, se dovute a motivi diversi dalla malattia, una dichiarazione sottoscritta dai genitori. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione, il docente deve sollecitare i genitori a provvedere a fornirlo/a nel più breve tempo possibile; in caso di mancato rispetto della disposizione il docente deve avvisare il Dirigente Scolastico, che provvederà a contattare gli interessati.

In caso di malattie di carattere esantematico/infettivo (morbillo, scarlattina, parotite...) è necessario un apposito certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. Il docente, a tutela della salute altrui, non può accogliere in aula l'alunno sprovvisto della detta certificazione medica; ragion per cui, qualora avvenisse ciò, deve chiamare immediatamente i genitori, perché provvedano a fornire la documentazione necessaria o a ritirare il proprio figlio fino all'avvenuto rispetto delle presenti disposizioni.

Articolo 7 - Uscita anticipata programmata

Nel caso di uscita anticipata programmata con almeno un giorno di anticipo il Dirigente Scolastico o un suo delegato predisporrà il relativo foglio come da modello con il quale si avvisano le famiglie del giorno e

dell'ora dell'uscita anticipata e/o dell'ingresso posticipato ovvero tramite annotazione su apposita sezione del Registro Elettronico. Tale notifica verrà riportata anche sul giornale di classe dal docente nella cui ora viene recapitata.

Il docente dell'ora precedente a quella di licenziamento appurerà che gli allievi abbiano riportato, debitamente sottoscritto, il foglio consegnato precedentemente, verificandone la firma con quella apposta sul registro di classe. Nel caso in cui qualche famiglia non sia stata raggiunta dalla comunicazione in una delle forme sopra descritte, l'alunno non sarà licenziato e rimarrà in istituto.

Articolo 8 – Permessi in entrata e in uscita

Nel caso di necessità e dietro richiesta formale da parte delle famiglie il Dirigente Scolastico concederà ai singoli alunni che ne avranno fatto richiesta dei permessi di uscita anticipata di 5/10 minuti rispetto al termine regolare delle lezioni che avranno validità per tutta l'effettiva durata delle condizioni prese in considerazione

Articolo 9 – Sciopero del personale

Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non docente le famiglie saranno preventivamente informate dello stato di agitazione. Le eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate tramite libretto personale.

Articolo 10 – Uscita dalla scuola

L'uscita dalla scuola dei minori è consentita agli alunni solo se prelevati da uno dei genitori o da persona dallo stesso delegata, tal fine incaricata con delega scritta.

Articolo 11 – Detenzione di materiali non autorizzati

Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni e materiali vari, soprattutto se pericolosi, o, comunque, non attinenti alle attività scolastiche. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari, detti materiali potranno essere requisiti dal docente che ne rileva la presenza e restituiti ai genitori, a tal fine espressamente convocati.

Articolo 12 – Servizi igienici

Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante l'intervallo. Durante le ore di lezione, escluse di norma la prima e l'ultima, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con il permesso del docente in servizio nella classe. È vietato sostare ed oziare nei corridoi e nei servizi igienici.

Articolo 13 – Uscita dall'aula al termine delle lezioni

Al termine delle lezioni, prima di uscire dall'aula, gli alunni si assicureranno che l'aula sia in ordine. Ogni classe deve essere accompagnata all'uscita dal docente dell'ultima ora in modo ordinato.

Articolo 14 – Attività scolastiche

Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita sociale e scolastica, dimostrando autocontrollo nel comportamento e nel linguaggio, nonché evitando atteggiamenti ineducati, espressioni volgari e offensive che possano causare disturbo ad un sereno svolgimento delle attività scolastiche.

Articolo 15 – Biblioteca d’Istituto

Gli alunni sono invitati ad usufruire della biblioteca dell’istituto per la lettura d’evanescente, approfondimento e ricerca, nei tempi previsti e con la massima cura per il libro dato in prestito. In caso di danneggiamento o smarrimento di un libro verrà chiesto un risarcimento alla famiglia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 16 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente regolamento. L’uso della sanzione, in ogni caso, è ispirato ai fondamentali principi di giustizia, equità, prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e sociale.

Articolo 17 – Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni. Nessuno può essere sanzionato per colpe commesse dalla classe di appartenenza.

Articolo 18 - Allontanamento dalla comunità scolastica

L’allontanamento dalla scuola, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di Classe.

L’allontanamento dalla scuola è proposto da uno o più docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente Scolastico, che, trascorso il termine di cinque giorni successivi, convoca il Consiglio di classe competente.

Articolo 19 – Fatti di rilievo disciplinare

Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che avvengano non sotto la diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, che ne curerà l’istruttoria personalmente o a mezzo di suo delegato.

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI

Articolo 20 - Sanzioni applicabili e organo preposto ad irrogarle

Vi sono cinque gradi di sanzione:

- Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, definite e individuate dal presente regolamento che stabilisce gli organi competenti ad irrogarle;
- Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg., le quali sono adottate dal Consiglio di classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori);
- Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg. le quali sono adottate dal Consiglio d’istituto;

- Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico, le quali sono adottate dal Consiglio d'Istituto;
- Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, le quali sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 21 - Mancanza disciplinari e relative sanzioni

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento al mancato rispetto:

- dei doveri elencati nell'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- del corretto svolgimento nei rapporti all'interno della comunità scolastica;
- delle previsioni di organizzazione e di disciplina del presente regolamento;

sono puniti - a seconda del loro grado di gravità - con le sanzioni riportate in tabella.

Mancanze disciplinari e relative sanzioni			
Infrazioni disciplinari	organo competente	sanzione prevista	sanzione prevista in caso di recidiva
mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell'assolvimento dei doveri scolastici	Insegnante	ammonizione personale , annotazione sul diario/libretto personale	ammonizione in classe, annotazione sul registro di classe
Violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e ss.mm.ii. e in particolare danneggiamento delle cose proprie o altrui	Consiglio di classe	Ammonizione in classe, annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione del danno	annotazione sul registro di classe, riparazione del danno, allontanamento dalla comunità scolastica inferiore o uguale a 15 gg,
Violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e ss.mm.ii. e in particolare danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	Consiglio di classe	Ammonizione in classe, annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione del danno	annotazione sul registro di classe, riparazione del danno, allontanamento dalla comunità scolastica inferiore o uguale a 15 gg,
Violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e ss.mm.ii. e in particolare comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	Consiglio di classe	Ammonizione in classe, annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori	annotazione sul registro di classe, allontanamento dalla comunità scolastica inferiore o uguale a 15 gg,

Violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e ss.mm.ii. e in particolare scorrettezze, offese o molestie verso i compagni, gli insegnanti, il personale non docente e ospiti della scuola, compresi fenomeni di bullismo e cyberbullismo	Consiglio di classe	Ammonizione in classe, annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori	annotazione sul registro di classe, allontanamento dalla comunità scolastica inferiore o uguale a 15 gg,
Inosservanza delle disposizioni interne relative alla misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus – SARS-CoV-2	Consiglio di classe	allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a 15 gg, adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.	annotazione sul registro di classe, allontanamento dalla comunità scolastica inferiore o uguale a 15 gg,
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, compresi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, etc.), oppure sia accertata una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio di Istituto	allontanamento dalla comunità scolastica superiore 15 gg adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.	allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato
Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, compresi fenomeni di bullismo e cyberbullismo	Consiglio di Istituto	allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato	

Articolo 22 - Gradualità delle sanzioni disciplinari

A. Ammonizione privata. L'ammonizione privata è disposta per mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell'assolvimento dei doveri scolastici (Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora, mancata esecuzione di specifiche attività in classe, ecc). Il provvedimento è adottato dal docente in servizio nella classe.

B. Ammonizione in classe. L'ammonizione in classe è disposta per la reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera A). Il provvedimento è disposto dal docente in servizio nella classe, sentite le giustificazioni a discolpa dell'alunno ed annotato sul giornale di classe.

Nel caso di mancanza di lieve entità avvenuta durante il cambio dell'ora o nei corridoi, nonché negli altri casi previsti dal presente regolamento, il Dirigente Scolastico o i Docenti collaboratori - anche su segnalazione del personale scolastico - potranno, dopo averne comunicato i motivi allo studente, stendere una nota di ammonizione sul registro di classe.

C. Convocazione dei genitori. Nei confronti dello studente che abbia riportato tre note sul registro, su iniziativa del docente coordinatore della classe, che avrà quindi cura di controllare periodicamente il numero delle note disciplinari, si provvederà a convocare i genitori per discutere alla presenza dell'alunno interessato sulle motivazioni e sulle eventuali giustificazioni delle ripetute mancanze.

Nel caso in cui, dopo questo colloquio, lo studente dovesse incorrere in altra nota disciplinare sul registro, ad iniziativa del docente coordinatore della classe si proporrà la convocazione del Consiglio di classe per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

D. Accompagnamento a scuola da parte dei genitori. L'accompagnamento a scuola da parte dei genitori è disposto dal docente Coordinatore del Consiglio di classe, su delega del Dirigente Scolastico, nei casi di assenze arbitrarie di massa da parte degli alunni. In caso di assenze di massa reiterate si applicherà il dispositivo di cui alla lettera E).

E. Allontanamento temporaneo dalla lezione in classe. L'allontanamento dalla lezione, in considerazione delle responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume qualora rilevi che il comportamento dell'alunno rappresenta un concreto impedimento al regolare svolgimento dell'attività didattica. In tale evenienza l'alunno allontanato deve poter essere affidato, per la vigilanza, ad altro insegnante a disposizione o al personale collaboratore scolastico in servizio. La punizione inflitta va annotata sul giornale di classe e comunicata alla famiglia.

F. Allontanamento dalle lezioni per un giorno. Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni per un giorno è disposto dal Dirigente Scolastico o suo delegato su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura prevista dal presente regolamento qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- reiterate assenze ingiustificate (almeno tre)
- reiterati ritardi e uscite anticipate e/o al rientro dall'intervallo non giustificati (almeno cinque)
- reiterati ingressi a seconda ora non giustificati (almeno cinque)
- reiterate ammonizioni annotate sul registro di classe (almeno tre)

G. Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quindici giorni. Tale provvedimento è proposto da uno o più docenti con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente Scolastico, che, decorso il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell'alunno, eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento dalla scuola non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione personale dell'alunno, può essere proposto in presenza di:

- rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti alle lettere A) e B);
- gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
- volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed attrezzature della scuola o dei compagni;
- rifiuto ad ottemperare alle disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari atte alla tutela dell'incolumità personale ed altrui;
- fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- contraffazione di firme su libretti o documenti, alterazione di annotazioni sul registro di classe;
- atti o espressioni che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione;
- partecipazione a reiterate assenze di massa della classe di appartenenza (da infliggersi a turni di cinque studenti per volta);
- uso scorretto di telefoni cellulari e/o di dispositivi per le riprese audio/video con inosservanza delle norme sulla tutela della privacy

Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica con azioni a favore della stessa, da concordare di volta in volta con il Consiglio di Classe.

In tali casi il Dirigente scolastico, sentito l'alunno che ha commesso l'infrazione, ha la facoltà di comminare anche in aggiunta alla sanzione sostitutiva dell'allontanamento dalla comunità scolastica, la sospensione dalle lezioni con l'obbligo di frequenza.

H. Allontanamento superiore a quindici giorni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Tale provvedimento è adottato dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento dalla scuola superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. **Tale allontanamento può essere disposto anche quando siano stati commessi comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, compresi fenomeni di bullismo e cyberbullismo etc).** In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

H.1 Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o, comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, compresi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita **dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

H.2 Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente accusato.

H.3 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno scolastico, ad altra scuola.

I. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni dell'esame di Stato sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Il Dirigente Scolastico può adottare le sanzioni disciplinari di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 23 - Sospensione dalle attività integrative

Considerati i particolari oneri di vigilanza che gravano sui docenti e la necessità di un irreprensibile comportamento disciplinare degli studenti richiesti nelle attività integrative, nonché la natura delle mancanze che hanno comportato le sanzioni disciplinari, sarà preclusa agli studenti che siano incorsi in provvedimenti di allontanamento dalle lezioni per una durata complessiva di 3 o più giorni, anche se commutati in attività sostitutive, la partecipazione ai viaggi di istruzione o attività ricreative. Il Consiglio di Classe con delibera congruamente motivata potrà, caso per caso, deliberare la non applicazione di tale disposizione.

Articolo 24 - Mancanze disciplinari commesse durante le attività integrative

Salve in ogni caso le conseguenze discendenti da comportamenti sanzionabili in sede penale o civile, i Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione o nelle altre attività integrative potranno al ritorno proporre ai rispettivi Consigli di Classe sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità dei comportamenti, per le mancanze commesse dagli studenti durante lo svolgimento di tali attività.

Articolo 25 - Permanenza dei doveri di studio

L'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) non esonera l'alunno dal dovere di assolvere agli impegni di studio.

I Docenti favoriranno, per quanto possibile, quelle possibilità di contatto con i genitori o con l'alunno che consentano allo stesso di tenersi informato su quanto viene svolto nell'ambito della programmazione didattica, così da potere preparare il rientro.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, l'Istituto promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Articolo 26 – Organo di Garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei successivi 10 gg.

L'Organo di Garanzia di cui sopra decide anche – su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse – sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui al DPR 235/07.

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

a) Il Dirigente Scolastico, o altro componente dell'Ufficio di Dirigenza a cui non sia attribuibile il provvedimento contestato, che la presiede;

b) un docente designato dal Consiglio d'Istituto che ordinariamente resta in carica per un triennio, al momento della sua designazione saranno nominati altri due eventuali docenti supplenti per i casi di incompatibilità;

c) uno studente eletto all'inizio dell'anno in occasione delle elezioni degli organi collegiali, che se si trovi in stato di incompatibilità, perché coinvolto a qualsiasi titolo nel provvedimento impugnato, sarà sostituito da uno degli altri studenti che hanno ottenuto voti e nell'ordine di collocazione nello scrutinio;

d) un genitore eletto dall'assemblea dei genitori, che resterà in carica un triennio o fino a quando rivestirà la qualifica e che qualora si trovi in stato di incompatibilità, perché coinvolto a qualsiasi titolo nel provvedimento impugnato, sarà sostituito da uno degli altri genitori che hanno ottenuto voti, nell'ordine di collocazione nello scrutinio.

L'Organo potrà operare con la presenza di almeno tre componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il ricorso sospende l'esecuzione della sanzione sino alla pronuncia dell'Organo di garanzia, ma trascorso un giorno senza che il ricorso sia stato formalmente preannunciato la sanzione diverrà immediatamente esecutiva.

Fino alla elezione dei componenti con le procedure previste dai commi precedenti, i membri della Commissione di Garanzia saranno designati dalle rispettive componenti del Consiglio di Istituto.

Articolo 27 – Corso serale

Tutte le norme del presente Regolamento relative alle assenze, ai permessi ed alle mancanze disciplinari dovranno essere applicate con i necessari adattamenti nei confronti degli studenti del corso serale.